SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 29**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Con il numero 9 della 4ª serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI, in edicola dal 2 febbraio 1988, è posto in vendita al prezzo di L. 1.600 un supplemento relativo al concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle università ed istituti di istruzione universitaria, bandito dal Ministero della pubblica istruzione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1988.
Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Umbra. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.
Scioglimento del consiglio comunale di Capurso . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.
Scioglimento del consiglio comunale di Siano . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.
Scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia. Pag. 4

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 1° febbraio 1988.
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Livorno . . . . Pag. 6

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 gennaio 1988.
Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione T.G.T. - Tubigomma Tirrena S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083. Pag. 6

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di un tipo di ventilatore elettrico marca Elettoric Triumph prodotto in Taiwan, non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici . . . . Pag. 7

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Ra.Ga. S.n.c., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 . . . . Pag. 9

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubi flessibili impiegati per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Novaplast S.r.l., non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 . . . . . . Pag. 11

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tecnotubi Picena S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083. . . Pag. 13

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tubi Thor S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 . . . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 7 gennaio 1988, n. 23.

Indicazioni per la tessera personale dei soggetti affetti da diabete mellito . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1988.

Determinazione delle società e del numero massimo dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI. Pag. 17

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 1987, n. 531, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria». . . . . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli del 29 gennaio 1988 e del 1° e 2 febbraio 1988 . . . . Pag. 27

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Autorizzazione alla società «Finnat - Fiduciaria per azioni», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria . . . . . . Pag. 33

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . . . Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 33

Scioglimento di società cooperative. . . . . Pag. 45

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Nocera Umbra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nocera Umbra (Perugia) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nocera Umbra (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Tranfaglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nocera Umbra (Perugia) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e da cinque assessori, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 5 e 13 novembre 1987 risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva con provvedimento n. 2117/Gab. del 16 novembre 1987 e successivamente, a seguito delle dimissioni dell'ultimo assessore ancora in carica, con provvedimento pari numero del 19 novembre 1987, entrambi notificati a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 23 e 30 novembre 1987, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso disponendone, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Nocera Umbra — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Umbra (Perugia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Tranfaglia.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Capurso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Capurso (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capurso (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Varratta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capurso (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale di controllo di Bari, con provvedimento n. 303/S del 3 agosto 1987 diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del sopracitato documento contabile entro il 31 agosto 1987.

Le sedute del 31 agosto e 7 settembre 1987 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto strumento contabile; pertanto l'organo di controllo, con decisione n. 52648 del 23 settembre 1987, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 29 e 30 settembre 1987, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, affinchè provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tali sedute, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Conseguentemente, la sezione provinciale di controllo di Bari, con atto n. 55053 del 7 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 13 ottobre 1987, approvava in via sostitutiva il predetto documento contabile.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capurso (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Varratta.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Siano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Siano (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Siano (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 51/Rag del 14 settembre 1987, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, avrebbe provveduto alla suddetta approvazione un commissario *ad acta*, nominato contestualmente con il medesimo provvedimento.

Nella seduta del 17 ottobre quel civico consesso non approvava il predetto documento contabile; pertanto, il commissario *ad acta*, con deliberazione n. 3/261 e n. 3/262 del 18 novembre 1987, procedeva, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siano (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Palma.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 — nonchè della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale

di investimenti — negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Il predetto consesso, in effetti, ha avuto fin dalla sua elezione — 26 giugno 1983 — una vita amministrativa particolarmente travagliata e difficile, a causa degli insanabili contrasti creatisi in seno a quell'organo comunale che hanno dato luogo alla formazione — con lunghi intervalli di crisi — di quattro giunte municipali con avvicendamenti nella carica di sindaco.

L'attuale maggioranza, formata dai gruppi DC - PSI - PSDI - PRI, che ha dato vita alla giunta municipale eletta dal consiglio comunale in data 13 ottobre 1986, si dissolveva in presenza dell'adempimento di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Infatti, quel consiglio comunale non riusciva ad approvare il bilancio malgrado l'argomento sia stato portato all'esame in varie sedute come di seguito viene riferito.

La sezione del comitato regionale di controllo con ordinanza del 1° ottobre 1987, convocava quel civico consesso per i giorni 22 e 26 ottobre 1987, rispettivamente, in prima e seconda convocazione perché provvedesse all'approvazione del bilancio di previsione, con la espressa diffida che in difetto di approvazione di tale documento contabile, nei termini assegnati, sarebbero stati adottati gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La giunta municipale con atto deliberativo n. 1702 del 6 ottobre 1987, di propria iniziativa provvedeva a convocare il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in prima convocazione per il giorno 16 ottobre 1987 ed in prosecuzione nei successivi giorni 17, 18 e 19 per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 1987-89;

2) bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Di tale convocazione veniva data notizia al comitato di controllo con telegramma n. 32669 del 10 ottobre 1987.

Nel frattempo, si dimettevano il sindaco e due assessori effettivi e la giunta municipale, con atto deliberativo in data 15 ottobre 1987, provvedeva ad integrare l'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale, fissata per il 16 ottobre 1987, con i seguenti argomenti: presa d'atto delle dimissioni dei cennati amministratori ed elezione del sindaco e di due assessori effettivi.

La seduta del 16 ottobre — nel corso della quale veniva data notizia della convocazione d'ufficio del consiglio comunale da parte dell'organo regionale di controllo e della relativa diffida per l'approvazione del bilancio 87 — risultava infruttuosa e veniva aggiornata al 19 ottobre.

Anche tale seduta consiliare si concludeva con un nulla di fatto ed il consiglio comunale di autoconvocava per il giorno 25 ottobre 1987.

Il consiglio comunale nella seduta del 25 ottobre — durante la quale veniva ribadita la diffida fatta dalla sezione provinciale del Co.Re.Co. — provvedeva a prendere atto delle dimissioni del sindaco e di quelle dei due assessori effettivi nonchè di quelle di tre altri assessori effettivi e di due supplenti rassegnate nel frattempo, rinviando la trattazione degli altri argomenti, tra cui l'approvazione del bilancio 1987, alla data del 15 novembre 1987.

Risultata infruttuosa anche quest'ultima seduta, il consiglio si riuniva ancora in data 27 novembre 1987 e 5 dicembre 1987, ma all'ordine del giorno venivano stralciati gli argomenti dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1987 e dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 1987-89.

In tali sedute, comunque, l'organo assembleare non riusciva a deliberare alcun argomento.

Intanto, la sezione del comitato regionale di controllo, avendo constatato la inadempienza del consiglio comunale a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1987, con provvedimento del 6 novembre 1987 disponeva la nomina di un commissario *ad acta* il quale con deliberazione n. 79 del 7 dicembre 1987 approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione di cui trattasi, nonchè la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale di investimenti 87-89.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0373

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Livorno dalla quale risulta che il giorno 9 dicembre 1987 è stato provveduto alla disinfestazione dei locali in cui ha sede l'intendenza stessa;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Livorno è accertato per il giorno 9 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0413

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione T.G.T. - Tubigomma Tirrena S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 2 ottobre 1985, il materiale più avanti indicato, è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità, con sede in Milano, presso la ditta Brasini Franco, con sede in Roma, via Tiburtina, 502;

Vista la relazione IMQ n. 762, con le quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per il motivo riportato nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata, con nota n. 162019 in data 5 marzo 1987, alla società T.G.T. - Tubigomma Tirrena, con sede in Mangone (Cosenza), costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, nonché, per conoscenza, alla ditta Brasini Franco, con sede in Roma;

Viste le risposte alla suddetta nota fornite sia dalla ditta Tubigomma Tirrena che dalla ditta Brasini Franco;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione T.G.T. - Tubigomma Tirrena, con sede in Figline V. (Cosenza), a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, ∅i 12,5 mm marcato: «∅ 13 - 20 - B - F Roma - UNI 740 - 72 - 83».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice T.G.T. - Tubigomma Tirrena S.p.a., con sede in Figline V. (Cosenza), nonché la ditta distributrice Brasini Franco, con sede in Roma, via Tiburtina, 502, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 762

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Brasini Franco, via Tiburtina, 502, 00159 Roma.

Costruttore: Tubigomma Tirrenia, via Area Industriale - 87050 Mangone (Cosenza).

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 12,5 mm con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 8 cm i seguentti dati stampigliati in colore azzurro: Ø 13 - 20 - B - F - Roma - Uni 7140 - 72 - 83.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 2 ottobre 1985. DATA DELLE PROVE 13 novembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2508).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di —21%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di acessorio.

88A0393

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di un tipo di ventilatore elettrico marca Elettoric Triumph prodotto in Taiwan, non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva CEE/73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della

sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione di materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della legge citata, in data 5 agosto 1986 il materiale elettrico più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità Milano, presso la U.S.L. n. 22 di San Lazzaro di Savena;

Considerato che, in base alle verifiche e prove eseguite dall'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, il predetto materiale elettrico è risultato non conforme ai principi generali in materia di sicurezza previsti allart. 2 della legge 18 ottobre 1987, n. 791, per i motivi riportati nell'allegato *A* al presente decreto (relazione IMQ n. 794);

Tenuto conto che, sulla base della segnalazione fatta dalla U.S.L. n. 22 il materiale elettrico, oggetto della prova ed esame da parte dell'IMQ con relazione n. 794, risulta importato dalla società Erre Due, S.p.a., con sede in via Cà dell'Orbo, 34/7, Villanova di Castenaso (Bologna);

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 162062 in data 26 maggio 1987, alla società Erre Due e alla ditta Silvano Merighi elettrodomestici, con sede in via Sardegna, 11, Bologna;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'importazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Elettoric Triumph in Taiwan, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 settembre 1977, n. 791:

ventilatore Elettoric Triumph, made in Taiwan - modello 16" - 220 V - 50 Hz - diametro pale 40 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffida la ditta importatrice Erre Due con sede in Villanova di Castenaso (Bologna), via Cà dell'Orbo, 34, nonché la ditta rivenditrice Silvano Merighi elettrodomestici, con sede in Bologna, via Sardegna, 11, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, gia messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 794

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico dell'industria - Materiale pervenuto all'IMQ dalla U.S.S.L. n. 22 del San Lazzaro di Savena (Bologna).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Importatore: Erre Due S.p.a. Electronic Consumer, via Cà dell'Orbo, 34/7, 40055 Villanova di Castenaso (Bologna).

Commercializzato da: Erre Due S.p.a. Electronic Consumer, via Cà dell'Orbo, 34/7, 40055 Villanova di Castenaso (Bologna).

Rivenditore: Silvano Merighi, via Sardegna, 11, 40139 Bologna.

Descrizione: ventilatore Elettoric Triumph, made in Taiwan - 16" - 220 V - 50 Hz - diametro pale 40 cm - 3 velocità.

Dati forniti da: U.S.S.L. n. 22, via Repubblica, 11, San Lazzaro di Savena (Bologna).

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 107-10/I-1976 - fascicolo n. 390 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici a motore d'uso domestico e similare» e progetto di norma CEI P. 301 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori d'uso domestico e similare».

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 5 agosto 1986 (data fatturazione). DATA DELLE PROVE: 23 aprile 1987.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0063):

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: quattro pagine; — disegni; — tabelle; tre fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 27 aprile 1987

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791.

1) *Requisiti generali.*

a) Sulla targa dell'apparecchio non sono chiaramente indicati tutti i dati nominali.
L'apparecchio non è acccompagnato da un foglio di istruzioni per il suo corretto uso.
I dati di targa sono risultati facilmente asportabili essendo la targa dell'apparecchio posta su un foglio di politilene trasparente messo a protezione del coperchio della base del ventilatore.
Manca l'indicazione della classe per quanto riguarda il grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti.

Nota: mancando il circuito di terra e non essendo ammessa in Italia la classe 0, l'apparecchio è stato considerato come appartenente alla classe II.

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (l'avvolgimento motore è accessibile attraverso il foro del dispositivo di blocco dell'oscillazione, rimovibile senza uso di utensile ed è ricoperto dalla sola vernice isolante non considerata sufficiente ai fini della protezione contro le scosse elettriche) né contro i contatti indiretti (la carcassa metallica del motore è accessibile ed è separata dalle parti in tensione dal solo isolamento fondamentale).

Le distanze di isolamento relative all'isolamento supplementare tra le parti metalliche del motore e la griglia metallica a protezione della ventola non sono adeguate.
Infatti durante la prova di rigidità dielettrica si è verificata una scarica tra una vite di fissaggio del motore e la griglia metallica di protezione della ventola (tensione di prova 2500V per 1 min.; tensione di scarica: circa 2000V).

Le distanze di isolamento non sono inoltre rispettate nei seguenti punti: tra le parti in tensione e le parti metalliche della pulsantiera, tra le parti metalliche della pulsantiera e il coperchio metallico inferiore.

Infatti durante la relativa prova di rigidità dielettrica si sono verificate le seguenti scariche:
tra le parti metalliche della pulsantiera e il coperchio metallico inferiore (tensione di prova 2500V per 1 min.; tensione di scarica: circa 2000V).
tra le parti in tensione della pulsantiera e il coperchio metallico inferiore (tensione di prova 3750V; tensione di scarica: circa 2500V).

I conduttori del cavo di alimentazione e quelli interni non sono sufficientemente fissati per impedire, in caso di allentamento delle connessioni stesse, che le estremità nude dei conduttori possano andare in contatto con la mascherina metallica in prossimità dei comandi e con il coperchio metallico inferiore.

Il cavo di alimentazione non è protetto dagli sforzi di tensione e torsione in modo efficace, poiché la protezione è affidata ad un semplice nodo.

d) L'isolamento dei conduttori per il collegamento interno al motore non è proporzionato alle sollecitazioni previste nel tratto in cui vengono a contatto con parti metalliche aventi spigoli taglienti della carcassa del motore, poiché i conduttori sono provvisti dell'isolamento funzionale ma sprovvisti di una guaina esterna di protezione.

La guaina esterna di protezione dei cavi di collegamento al motore non è proporzionata alle sollecitazioni previste nel tratto in cui viene a contatto con l'utente.

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica a protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa. Inoltre la griglia può essere asportata senza l'impiego di attrezzo.

Durante il funzionamento in sovraccarico dell'apparecchio (motore bloccato) la temperatura riscontrata sugli avvolgimenti del motore ha superato il valore massimo ammesso di 165 °C (riscontrato 182 °C).

La prova è stata interrotta dopo circa 30 min. di funzionamento per evitare la bruciatura degli avvolgimenti.

88A0394

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Ra.Ga. S.n.c., non conforme ai requisiti di sicurezza pevisti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 25 settembre 1985, il materiale più avanti indicato, è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità presso la ditta Ra.Ga. S.n.c., con sede in Empoli (Firenze);

Vista la relazione IMQ n. 754, con le quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerate le comunicazioni, inviate con nota n. 162026 e 162074, rispettivamente, in data 6 marzo 1987 e 27 luglio 1987, alla società Tubi Thor costruttrice del tubo in lunghezza di fabbricazione e alla società Ra.Ga., rivenditrice del predetto tubo in lunghezza stabilita, oggetto dell'esame e della prova, e le corrispondenti risposte date dalle anzidette società, rispettivamente, con lettera in data 10 aprile 1987 e con lettera in data 1° aprile 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Ra.Ga. S.n.c. a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo in lunghezza stabilita di 100 cm, Øi 13 mm, marcato «T.T. UNI-CIG 7140/72» con confezione contraddistinta da etichetta autoadesiva con la seguente marcatura: «Art. 154/C tubo gas omologato raccordato con fasc. mt. 1,00 Ra.Ga. Empoli».

Art. 2.

Si diffida la ditta Ra.Ga. S.n.c., con sede in Empoli (Firenze), via XX Settembre, 11, responsabile del confezionamento e della distribuzione del tubo in lunghezza stabilita, indicato all'art. 1, di ritirare dal mercato le partite del matèriale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 754

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: Tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Ra.Ga. S.n.c., via XX Settembre, 11, 50053 Empoli (Firenze).

Costruttore: Tubi Thor S.p.a., via Caduti per la Patria 83, 20050 Lesmo (Milano).

Descrizione: Tubo in lunghezza stabilita di 100 cm di lunghezza, diametro interno 13 mm con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 24 cm i seguenti dati stampigliati in colore rosso: T.T. UNI CIG 7140/72.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: 2.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: 6.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 25 settembre 1985 - DATA DELLE PROVE: 17 febbraio 1986.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2575).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: tre pagine; — disegni; — tabelle; due fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

Segue descrizione del tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas costruito dalla Tubi Thor di Lesmo.

Le estremità del tubo sono munite di manicotti esterni di colore bianco sovrapposti per tutta la loro lunghezza alla superficie esterna del tubo. Su apposito alloggiamento di tali manicotti sono applicate fascette di metallo, provviste di vite metrica con filettatura 3MA ed apposito dado per il serraggio sul portagomma.

Il tubo viene venduto in confezione di cellophane di colore giallo, sulla quale sono riportati i seguenti dati: tubo gas metano omologato UNI 7140/72.

Tale confezione è contraddistinta da etichetta in cartoncino di colore blu-rosso-bianco, sulla quale è applicata una etichetta autoadesiva recante i seguenti dati: Art. 154/C tubo gas omologato raccordato con fasc. mt 1,00 Ra.Ga. Empoli.

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 6 - Tubi in lunghezza stabilita.

I raccordi per il collegamento al portagomma (manicotti) posti alle estrèmità del tubo, sono soltanto infilati invece di costituire parte integrante del tubo stesso, è quindi possibile sfilarli facilmente a mano.

88A0395

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubi flessibili impiegati per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Novaplast S.r.l., non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 10 ottombre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, presso la ditta C.D.C. Flex S.n.c., con sede a Montesilvano (Pescara);

Viste le relazioni IMQ n. 766 e n. 765, con le quali l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza dei materiali in argomento, per i motivi riportati nelle relazioni sopra menzionate, allegate al presente decreto;

Considerate le comunicazioni, inviate con note n. 162047 e n. 162014, rispettivamente, in data 17 aprile 1987 e 4 marzo 1987, alla società Novaplast, costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e alla ditta rivenditrice River Plast S.r.l. e C.D.C. Flex S.n.c., e le corrispondenti risposte date dall'anzidetta società con lettere in data 23 aprile 1987 e 24 marzo 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Novaplast, con sede in Castiglione Olona (Varese), a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubi flessibili, in lunghezza di fabbricazione, Øi = 13 mm e Øi = 8 mm, marcati, «NP Ø 13 - UNI 7140 - 72» e «NP Ø 8 - UNI 7140 - 72 C.D.C. Flex».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Novaplast con sede in Castiglione Olona (Varese), via B. Milani, 1, nonché le ditte distributrici River Plast S.r.l., con sede in Scerne di Pineto (Teramo) e C.D.C. Flex S.n.c., con sede in Montesilvano (Pescara), di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO 1

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 766

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: C.D.C. Flex S.n.c., via S. Francesco, 18, 65016 Montesilvano (Pescara).

Costruttore: River Plast S.r.l., zona industriale, 64020 Scerne di Pineto (Teramo).

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 13 mm con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 15 cm, i seguenti dati stampigliati in colore azzurro: NP Ø 13 - UNI 7140-72.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 10 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 17 dicembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2529).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.4 - Resistenza allo schiacciamento.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza allo schiacciamento.

Infatti il tubo subisce una deformazione pari a 2/3 del suo diametro esterno quando allo stesso viene applicato un carico di 23ON.

Punto 5.1.5 - Prova di curvatura.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza alla curvatura.

Infatti, dopo la prova di curvatura, il tubo presenta una ovalizzazione eccessiva (28%).

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di — 24%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

ALLEGATO 2

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 765

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: C.D.C. Flex S.n.c., via S. Francesco, 18, 65016 Montesilvano (Pescara).

Costruttore: River Plast S.r.l., zona industriale, 64020 Scerne di Pineto (Teramo).

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 8 mm, con superficie esterna di colore blu, rigata longitudinalmente, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 16 cm i seguenti dati stampigliati in colore bianco: NP Ø 8 - UNI 7140 - 72 C.D.C. Flex.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 10 ottobre 1985 - DATA DELLE PROVE: 17 dicembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2529).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di — 19%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie per questo tipo di accessorio.

88A0396

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tecnotubi Picena S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerato che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 10 dicembre 1985 il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità presso la ditta M. Raffaeli e Figli S.n.c., con sede a Chiaravalle (Ancona);

Vista la relazione IMQ n. 753, con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza del materiale in argomento, per i motivi riportati nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162068 in data 15 giugno 1987, alla società Tecnotubi Picena, costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, e la corrispondente risposta data dall'anzidetta società con lettera in data 30 luglio 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Tecnotubi Picena S.p.a., con sede in Monsampolo (Ascoli Piceno), a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, Ø 14, marcato «UNI-CIG 7140-72».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Tecnotubi Picena S.p.a., con sede in Monsampolo (Ascoli Piceno), nonché la ditta distributrice M. Raffaeli e Figli S.n.c., con sede in Chiaravalle (Ancona) e I.M.C. S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo), di ritirare dal mercato la partita del materiale vietato, già messo in circolazione;

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 753

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Raffaeli M. & Figli S.n.c., via G. Leopardi, 65, 60033 Chiaravalle (Ancona).

Costruttore: IMC S.r.l., c.da S. Giovanni, 107, 64010 Colonnella (Teramo).

Descrizione: Tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 14 mm, con superficie esterna liscia di colore bianco, superficie interna liscia di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 93 cm, i seguenti dati, stampigliati in colore blu: UNI-CIG 7140-72.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72.

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 10 dicembre 1985 - DATA DELLE PROVE: 27 gennaio 1986.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2558).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 2.1 - Dimensioni.

Il diametro interno del tubo (14 mm) è superiore al limite consentito (13,5 mm).

Punto 5.1.2 - Resistenza allo sfilamento del tubo dal portagomma.

In seguito a quanto segnalato per il diametro interno, il tubo risulta sprovvisto di una adeguata resistenza allo sfilamento dal portagomma.

Infatti è possibile sfilare il tubo dal portagomma con una trazione manuale, senza che lo stesso opponga alcuna resistenza allo sfilamento.

Punto 5.1.12 - Resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza all'azione dei gas di petrolio liquefatti.

Infatti la variazione percentuale di massa dopo la prova è stata di —26%.

Inoltre dopo la prova si è riscontrato che i provini avevano subito un processo tipo vetrificazione, diventando rigidi, perdendo così le caratteristiche essenziali di flessibilità necessarie a questo tipo di accessorio.

88A0397

DECRETO 19 gennaio 1988.

Divieto di commercializzazione di tubo flessibile impiegato per alimentazione di gas combustibile uso domestico, di produzione Tubi Thor S.p.a., non conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, relativa ai requisiti di sicurezza che deve possedere il materiale da impiegare per l'alimentazione di gas combustibile uso domestico;

Visto l'art. 4 della legge suddetta che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, con facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti o enti autorizzati;

Considerando che, allo scopo di verificare la corretta applicazione della citata legge, in data 25 settembre 1985, il materiale più avanti indicato è stato prelevato, tramite l'Istituto italiano del marchio di qualità presso la ditta Fergom - Ilap S.p.a., con sede in corso Orbassano, 462/A, Torino;

Vista la relazione IMQ n. 757 con la quale l'istituto italiano del marchio di qualità, autorizzato, per gli accertamenti, unitamente alla stazione sperimentale per i combustibili, con decreto 7 luglio 1975 e successivi decreti di proroga, ha dichiarato la non conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la sicurezza del materiale in argomento, per il motivo riportato nella relazione sopra menzionata, allegata al presente decreto;

Considerata la comunicazione, inviata con nota n. 162031 in data 6 marzo 1987, alla Tubi Thor S.p.a., costruttrice del materiale oggetto dell'esame e della prova, nonché, per conoscenza, alla ditta rivenditrice Fergom - Ilap S.p.a.

Vista la risposta alla suddetta nota fornita dalla società Tubi Thor con lettere in data 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987;

Considerata l'opportunità di impedire la circolazione in Italia del materiale da impiegare per alimentazione con gas combustibile uso domestico, sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola specifica di buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale sottoindicato di fabbricazione Tubi Thor, con sede in Lesmo (Milano), a causa della non conformità del materiale stesso alle regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza, indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083:

tubo flessibile, in lunghezza di fabbricazione, Ø 8, marcato: «T.T. UNI-CIG 7140/72».

Art. 2.

Si diffida la ditta costruttrice Tubi Thor S.p.a. con sede in Lesmo, (Milano) nonché la ditta distributrice Fergom - Ilap S.p.a., con sede in Torino, di ritirare dal mercato le partite del materiale vietato, già messo in circolazone.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 757

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Ispettorato tecnico.

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: tubo flessibile per allacciamento apparecchi a gas.

Rivenditore: Fergom-Ilap S.p.a., corso Orbassano, 462/A, 10137 Torino.

Costruttore: Tubi Thor S.p.a., via Caduti per la Patria, 83, 20050 Lesmo (Milano).

Descrizione: tubo in lunghezza di fabbricazione, diametro interno 8 mm, con superficie esterna rigata longitudinalmente di colore blu, superficie interna con gole trasversali parallele di colore nero, sul quale sono riportati ad intervalli di 25 cm i seguenti dati, stampigliati in colore bianco: T.T. UNI-CIG 7140/72.

Altre caratteristiche elencate alla pagina: —.

2. NUMERO ESEMPLARI PROVATI: uno spezzone di lunghezza 8 m.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità alle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari.

Le prove sono state eseguite secondo le modalità di cui alla norma UNI-CIG 7140-72;

4. PRELIEVO EFFETTUATO IL: 25 settembre 1985 - DATA DELLE PROVE: 13 novembre 1985.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova: Rel. S.S.C. n. 2507).

In base alle verifiche e prove eseguite dalla stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese (decreto ministeriale 7 luglio 1975), si conclude che il materiale oggetto delle prove NON è conforme alle regole specifiche di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: due pagine; — disegni; — tabelle; una fotografia.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, addì 3 dicembre 1986

Responsabile della prova: RAIMONDINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dei punti indicati nella norma UNI-CIG 7140-72.

Punto 5.1.4 - Resistenza allo schiacciamento.

Il tubo non presenta un'adeguata resistenza allo schiacciamento.

Infatti il tubo subisce una deformazione pari a 2/3 del suo diametro esterno quando allo stesso viene applicato un carico di 23ON.

88A0398

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 gennaio 1988, n. 23.

Indicazioni per la tessera personale dei soggetti affetti da diabete mellito.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Visto, in particolare, l'art. 4, primo comma, della succitata legge, il quale dispone che ogni cittadino, affetto da diabete mellito, deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica, e che il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

Viste le risultanze dei lavori del gruppo di studio, che ha operato nell'ambito di questo Ministero, formato da esperti sull'epidemiologia del diabete e dai rappresentanti degli assessorati alla sanità delle regioni;

Considerato che le conclusioni a cui è pervenuto tale gruppo di studio possono essere ritenute idonee al fine di stabilire le indicazioni sul modello di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del citato art. 4, primo comma, della legge 16 marzo 1987, n. 115;

Decreta:

Le indicazioni del modello di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica, di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 marzo 1987, sono stabilite nell'allegato *A*, contenente il fac-simile di modello di tessera e nell'allegato *B*, con il quale sono fornite istruzioni tecniche operative per il rilascio e l'uso della tessera medesima, nonché per la registrazione e la gestione dei dati in quest'ultima contenuti. Gli allegati *A* e *B* sopra menzionati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

TESSERA DEL DIABETICO

LATO 1

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA SANITÀ

colore rosso bordeaux

CODICE ASSISTITO ____________

REGIONE ____________

COGNOME ____________

NOME ____________ SESSO ____________

LUOGO DI NASCITA ____________

PROVINCIA ____________ DATA DI NASCITA ____________

colore bianco

LATO 2

colore rosso bordeaux

colore bianco

ALLEGATO *B*

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regioni, tramite le UU.SS.LL., dovranno notificare ai medici di base ed ai servizi diabetologici che, entro la scadenza di un mese, per ottenere la ricettazione per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici per i soggetti diabetici che sono previsti dalla legge n. 115/1987, dovrà essere esibita la tessera il cui modello è riportato nell'allegato *A*.

Entro la stessa data, le regioni definiranno le nuove procedure per la fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici per i soggetti diabetici di cui sopra.

Le regioni prepareranno e distribuiranno alle UU.SS.LL. una scheda di raccolta dati individuale sulla base dei dati minimi che compaiono sullo schema riportato successivamente. I codici da utilizzare nella scheda sono quelli specificati nel decreto 17 settembre 1986, n. 240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1986.

La scheda verrà consegnata dalle UU.SS.LL. ai diabetici che faranno richiesta per ottenere la tessera: questi la faranno compilare al proprio medico curante o ai serviizi diabetologici pubblici o privati convenzionati con le regioni. La tessera verrà rilasciata dopo la consegna della scheda debitamente compilata.

Le UU.SS.LL. registreranno i dati di dette schede (che potranno essere conservati in originale o in copia magnetica).

L'ufficio competente della U.S.L. di residenza curerà il rilascio della tessera, garantendo la necessaria segretezza, se possibile inviandola per posta a domicilio.

La tessera avrà validità di cinque anni dalla data del presente decreto.

La U.S.L. curerà l'invio periodico (con cadenza annuale) dei dati contenuti nelle schede alla regione di appartenenza ed al Ministero della sanità. I dati non saranno nominativi. Il tipo di dati che dovrà essere inviato, sarà indicato con successiva circolare del Ministero della sanità.

La tessera ha validità su tutto il territorio nazionale.

SCHEDA INFORMATIVA SUI PAZIENTI DIABETICI

Regione: ....

U.S.L.: ....

Cognome e nome: ....

Data e luogo di nascita: ....

Residenza attuale: ....

Anno di diagnosi della malattia: .... mese di diagnosi: ....

Classificazione del diabete:

IDDM - Diabete insulino dipendente 250.1
NIDDM - Diabete non insulino dipendente 250
Altri 250.9

Terapia in atto:

Insulina..........
Ipoglicemizzanti orali..........
Solo dieta..........
Insulina + ipoglicemizzanti orali..........

Medico curante ....

Centro o servizio diabetologico di riferimento (solo se consultato) ....

ubicato nella U.S.L. ....

Firma del medico curante o del Centro: ....

Firma del titolare: ....

Nuova tessera ....

Tessera rinnovata ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 115/1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1987, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito, deve essere fornito di tessera personale che attesta l'esistenza della malattia diabetica. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all'art. 3».

Il testo dell'art. 3 della stessa legge, soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell'8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia».

Nel decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, soprarichiamato, concernente prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera *a)*, n. 5) del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, vengono specificati i presidi diagnostici e terapeutici, erogabili dal S.S.N. ai soggetti affetti da diabete mellito. Esso sono: reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glucosemia - test rapido con una goccia di sangue - siringhe da insulina monouso (art. 1, comma 1, n. 8).

88G0040

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1988.

Determinazione delle società e del numero massimo dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, che autorizza la GEPI, nei casi espressamente previsti dal CIPI, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno, per un numero massimo complessivo di novemilacinquecento lavoratori, dei quali quattromila dipendenti dalle imprese localizzate nella regione Campania, duemilacinquecento nelle altre regioni meridionali e tremila appartenenti alle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il terzo comma del medesimo art. 2 il quale stabilisce che nella delibera riguardante l'individuazione delle realtà aziendali che necessitano dell'intervento pubblico siano indicati le società ed il numero dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI;

Visto l'ultimo comma del predetto art. 2 che assegna al Comitato il compito di individuare, sulla base di determinate caratteristiche settoriali e territoriali, le imprese a favore delle quali la GEPI, in deroga alla normativa regolante l'area di intervento della propria azione, è autorizzata ad esplicare interventi secondo le finalità e le modalità prescritte dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184;

Visti gli elenicati forniti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con note del 7, 10 e 19 dicembre 1987 e successive integrazioni, in merito all'adozione di criteri atti a rilevare, nei limiti della ripartizione del numero dei lavoratori fissato dalla legge, situazioni di crisi tali da richiedere immediati interventi della GEPI di carattere straordinario nel Mezzogiorno e di tipo ordinario nelle restanti aree del territorio definite dall'ultimo comma del citato art. 2;

Ritenuto che l'individuazione delle società e del numero dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI possa essere effettuata tenendo conto degli indicatori relativi ai livelli di disoccupazione e alla intensità delle crisi aziendali a livello regionale, nonché della distribuzione territoriale dei lavoratori attualmente a carico delle società di reimpiego della GEPI;

Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Comitato nella riunione del 22 dicembre 1987 in ordine anche all'esigenza di un accertamento dei criteri e dell'attuale situazione delle imprese indicate nella documentazione fornita dal Ministro dell'industria, da compiersi anche con l'ausilio degli elementi risultanti dalle valutazioni delle commissioni regionali per l'impiego;

Considerato che gli accertamenti effettuati dalle commissioni regionali per l'impiego, insieme alle indicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato consentono di definire un quadro generale delle situazioni di maggior crisi aziendali sotto il profilo economico e sociale;

Delibera:

1. La GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori licenziati dalle società incluse nei prospetti qui di seguito indicati nei punti 2.A, 3.A e 4.A, rispettivamente per la Campania, per le altre regioni meridionali e per le imprese poste in amministrazione straordinaria, dai quali risulta il numero massimo di lavoratori da assumere per singole società.

1.1. La GEPI procederà, entro il 30 aprile 1988, alle assunzioni dei lavoratori costituendo a tal fine nuove società oppure utilizzando le società a suo tempo costituite per il reimpiego dei lavoratori assunti in base alle precedenti deliberazioni del CIPI.

1.2. Qualora il numero complessivo dei lavoratori assunti risultasse, alla data sopra indicata, inferiore al totale indicato nei prospetti 2.A, 3.A e 4.A, la GEPI entro il 30 giugno 1988 assumerà, nel rispetto delle quote massime stabilite dalla legge, i lavoratori licenziati dalle società incluse nei prospetti 2.B, 3.B e 4.B seguendo, in tal caso, l'ordine di graduatoria ivi indicato.

1.3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle società indicate nei sei prospetti *A* e *B* che, all'atto della presente deliberazione, siano sospesi dal lavoro con ricorso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, la GEPI procederà alle assunzioni dando precedenza ai lavoratori che non abbiano maturato o non maturino nel corso del corrente anno i requisiti per il pensionamento anticipato ai sensi delle leggi 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni e 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.4. Ai lavoratori delle società di cui ai prospetti *A* e *B* è riconosciuto con la massima celerità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale fino alla data dell'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI e comunque non oltre il 30 giugno 1988. Analogo trattamento è riconosciuto fino al 31 dicembre 1988 ai lavoratori che matureranno i requisiti del pensionamento anticipato ai sensi del punto 1.3 per i quali le società di appartenenza manterranno i rapporti di lavoro fino alla stessa data:

1.5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 4 settembre 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, per i lavoratori assunti dalle società costituite dalla GEPI.

2.A - *Società localizzate nella regione Campania e relativo numero massimo dei lavoratori:*

Società	Settore	Localizzazione	Addetti
Alma nuova	Mezzi trasporto	Casavatore (Napoli)	183
Canfil Fratta	Tessile	Marcianise (Caserta)	121
Cavitalia	Meccanico	Fisciano (Salerno)	325
Club Roman Fashion	Abbigliamento	Grumo Nevano (Napoli)	64
Cucirini Coats	Tessile	Caserta	25
Eternit	Fibrocemento	Napoli	234
Fabbrica pisana (S. Gobain)	Vetro	Caserta	48
Fagels	Siderurgico	Napoli	160
Filatura Gatti	Tessile	Mercogliano (Avellino)	204
Fi.Ma.Ne (ex Magrini meridionale)	Meccanico	Casavatore (Napoli)	181
Gecom	Meccanico	Pozzuoli (Napoli)	127
Interfan	Chimico	Napoli	118
Italtubi	Siderurgico	Torre Annunziata (Napoli)	150
Linificio partenopeo	Tessile	Caivano (Napoli)	61
Manifattura di Arzano	Abbigliamento	Arzano (Napoli)	182
Pierrel	Farmaceutico	Capua (Caserta)	179
Pozzi Ginori	Vetro	Sparanise (Caserta)	336
Resem	Chimico	Casoria (Napoli)	80
Sassonia	Siderurgico	Salerno	95
Snia BPD	Chimico	Napoli	843
Texsal	Chimico	Salerno	284
			4.000

2.B - *Quota di riserva nella regione Campania:*

Società	Settore	Localizzazione	Addetti
Saffa	Legno	Napoli	25
Loro Parisini	Meccanico	Castelcisterna (Napoli)	30
Hydropress	Meccanico	Napoli	43
Bartoletti	Meccanico	Napoli	50
Devo	Abbigliamento	Aversa-Scafati (Salerno)	50
Comin	Carpenteria	Napoli	70
Pentole Moneta	Meccanico	Arpaia (Napoli)	104
			372

3.A - *Società localizzate nelle altre regioni meridionali e relativo numero massimo dei lavoratori:*

Società	Settore	Localizzazione	Addetti
Chromolit	Metalmeccanico	Sulmona (L'Aquila)	410
Club Roman Fashion	Abbigliamento	Pomezia (Roma)	425
Conte Giacomo	Abbigliamento	Putignano (Bari)	165
Farmochimica	Farmaceutico	Sulmona (L'Aquila)	200
Fusac	Siderurgico	Chieti Scalo	80
Irev	Tessile	Villacidro (Cagliari)	530
Monti (ex Intesa)	Tessile	Maratea (Potenza)	48
Nuova Cimea	Carpenteria	Pizzo Calabro (Reggio Calabria)	60
Serio	Abbigliamento	Putignano (Bari)	175
Sicilpa	Meccanico	Palermo	90
Snia fibre	Tessile	Villacidro (Cagliari)	130
Uniblock	Metalmeccanico	Bari	85
Vetreria di Rionero	Vetro	Rionero in Vulture (Potenza)	100
			2.498

3.B - *Quota di riserva per le altre regioni meridionali:*

Società	Settore	Localizzazione	Addetti
Laterizi nuorese	Laterizi	Siniscola (Nuoro)	23
Centralvalli	Alimentare	Potenza	30
Afcm	Siderurgico	Campofelice Roccella (Palermo)	70
Impe	Edilizia	Bari	99
Ceramica del Vomano	Laterizi	Notaresco (Teramo)	100
Teknarca	Meccanico	Cassino (Frosinone)	120
Fonderia del Tirreno	Siderurgico	Sesto Campano (Isernia)	120
			562

4.A - *Società sottoposte all'amministrazione straordinaria e relativo numero massimo di lavoratori:*

Società	Settore	Localizzazione	Addetti
Ceat pneumatici	Pneumatici	Anagni (Frosinone)	1.206
Bosi	Legno	Cittaducale (Rieti)	150
I.Pla.Ve.	Plastiche vernici	Sparanise (Caserta)	437
Liquichimica meridionale	Chimico	Tito (Potenza)	145
Metallotecnica sarda	Elettromeccanico	Porto Vesme (Cagliari)	411
Rossi sud	Tessile	Latina	383
Siderurgica meridionale Stefana Antonio	Siderurgico	Termoli (Campobasso)	136
Sneg	Editoria	Napoli	111
CLM sud	Meccanico	Mercato San Severino (Salerno)	13
			2.992

4.B - *Quota di riserva per le società in amministrazione straordinaria:*

Società	Settore	Localizzazione	Addetti
F.lli Grandis	Impiantistico	Porto Vesme (Cagliari)	20
Pan Electric mediterranea	Impianti elettr.	Alghero (Sassari)	35
Sicurvia nazionale	Meccanico	Marcianise (Caserta)	60
Acciaierie e ferriere pugliesi	Siderurgico	Giovinazzo (Bari)	80
Domenico Bosi & Figli	Legname	Cittaducale (Rieti)	110
			305

5. Per quanto concerne il reimpiego dei lavoratori assunti dalle società della GEPI, la finanziaria è invitata ad intensificare, avvalendosi anche delle misure introdotte dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, le azioni opportune, ivi comprese eventuali iniziative atte a favorire le dimissioni volontarie, per il conseguimento di un tasso annuale di mobilità dei lavoratori non inferiore al 10 per cento.

Nella relazione semestrale, in aggiunta alle informazioni ivi contenute, la GEPI includerà un'analisi sulla situazione e sulle prospettive di reimpiego dei lavoratori, dando particolare rilievo alle iniziative intraprese per la promozione di attività produttive e fornendo altresì indicazioni circa il fabbisogno finanziario necessario per l'assolvimento delle funzioni di risanamento e di reimpiego stabilite dalla normativa vigente.

6. La GEPI, previa esplicita richiesta delle imprese, è autorizzata ad effettuare, nel rispetto delle modalità e delle finalità stabilite dalla legge 22 marzo 1971, n. 184, gli interventi di risanamento a favore delle società sotto indicate:

Società	Settore	Localizzazione
Cucirini Cantoni Coats	Tessile	Lucca
Imta Paoletti	Tessile	Castiglion della Pescaia (Grosseto)
Manifattura Spoleto	Tessile	Spoleto (Perugia)
Milan Plast	Tessile	Aulla (Massa)
Sima e RCD	Metalmeccanico	Iesi (Ancona)

Per le suindicate società la GEPI dovrà valutare la fattibilità di un piano di riassetto o riconversione e comunicare al CIPI le delibere assunte in proposito.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0356

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 1987, n. 531 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1987), recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181 *(a)*.

2. È, altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(b)*, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 *(c)*, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(d)*.

2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche.

3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione.

(a) Il testo dell'art. 12 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 28 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1987): «Con la stessa decorrenza è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale è stabilita nella misura di L. 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

(c) Il D.L. n. 16/1982 concerne «Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale».

(d) La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni *(a)*, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1987. Con il medesimo decreto sono fissate le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni *(b)*, sono così determinate:

(a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

(b) una quota fissa di L. 1.500 pe ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

(c) una quota fissa di L. 3.000 pe ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

(d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° marzo 1988 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro

della sanità, da emanarsi entro il *31 dicembre 1987*, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei bollini autoadesivi e alle modalità della loro adozione.

6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera, *previo controllo annuale da effettuarsi dall'unità sanitaria locale competente per territorio*, è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni.

7. La produzione officinale dei galenici preconfezionati può essere effettuata da imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 144 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni *(c)*, secondo modalità, limiti e adempimenti fissati, con proprio decreto, dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e periodicamente rivisti in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica.

8. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato in lire 389,5 miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e 417 miliardi per il 1989, si provvede, quanto a lire 385 miliardi per il 1987, 400 miliardi per il 1988 e 412 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione ticket in materia sanitaria», e per la quota residua a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi.*

8-*bis*. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 650 miliardi per il 1987, 750 miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989, si provvede a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi.*

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979 è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 10 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1984, n. 887:

«Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l'erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;

b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e ichemioterapici».

(c) Il testo dell'art. 144 del R.D. n. 1265/1934 è riportato in appendice.

Art. 3.

Commi 1, 2 e 3 (*soppressi dalla legge di conversione*).

4. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il Ministro della sanità che la presiede;

b) cinque membri del Ministero della sanità;

c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, *in discipline mediche e chirurgiche*, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni. Ove manchi un'intesa tra le regioni, il Consiglio sanitario nazionale sceglie gli otto esperti tra i nominativi indicati dalle regioni, con voto limitato a due nomi per ciascun membro del Consiglio medesimo.

5. La commissione di cui al comma 4 è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

Commi da 6 a 10 (*soppressi dalla legge di conversione*).

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(a)*, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale, di cui alla disposizione del primo comma del medesimo articolo 48 *(b)*, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati, sia effettuato *con modalità diverse, escluso il metodo del pagamento a notula.*

2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 1988, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria, a livello regionale o provinciale, dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(c)*, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime.

(a) Il terzo comma, punto 7), dell'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, dispone che gli accordi collettivi nazionali, relativi al personale a rapporto convenzionale, devono prevedere: «la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione».

(b) Il primo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/1978 dispone che: «L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 da sei rappresentanti designati dall'ANCI».

(c) L'art. 28 della predetta legge n. 833/1978 dispone che: «L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale».

Art. 5.

1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 *(a)*, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera *a)*, è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 *(b)*; il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, *degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli,* di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 *(b)*. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test.

Comma 8 (*soppresso dalla legge di conversione*).

9. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(c)*, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584 *(d)*, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

10. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 *(e)*, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *(f)*, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente *con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.*

11. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanità, trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attività attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 *(b)*, e dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1978, n. 833 *(g)*, fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 *(b)*, con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. È fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanità il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.

(a) Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 887/1984 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 è riportato in appendice.

(c) Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1987): «Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali ed assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 21 della presente legge. La riduzione medesima non si applica ai trattamenti di malattia e di maternità, nonché all'indennità di richiamo alle armi».

(d) L'art. 2 della legge n. 584/1967 (Riconoscimento del diritto di una giornata di riposo al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione) prevede che: «Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare».

(e) Si trascrive il testo dell'art. 25, secondo comma, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984): «A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale».

(f) L'art. 69, primo comma, della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, dispone che: «A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:

a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76;

b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché dagli altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento;

c) i proventi ed i redditi derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;

d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;

e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolto dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa».

g) Il testo dell'art. 9 della legge n. 833/1978 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 *(a)*, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302 *(b)*.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 *(c)*, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.660 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede quanto a lire 1.300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università», e quanto a lire 360 milioni mediante corrispondente riduzione *del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanità.*

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il D.P.R. n. 614/1980 concerne: «Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna».

(b) Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 302/1984 è riportato in appendice.

(c) Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 852/1978 (Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti): «Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative».

Art. 7.

(*Soppresso dalla legge di conversione*)

Art. 8.

(*Soppresso dalla legge di conversione*)

Art. 9.

1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione *sulle prescrizioni* e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro ventiquattro ore. Per ogni comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità in data 28 luglio 1984 *(a)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali.

4-bis. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci.

5. Restano fermi gli obblighi posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del Ministro della sanità in data 20 marzo 1980 *(b)* ed in data 28 luglio 1984 *(a)*, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

6. Il Ministero della sanità sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle unità sanitarie locali, nonché, sulla base di apposite convenzioni, di istituti universitari.

7. Con proprio decreto il Ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi di farmaci, le modalità di esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 6.

8. I dati di farmacovigilanza acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio.

(a) Il D.M. 28 luglio 1984 concerne integrazione delle disposizioni del decreto ministeriale 20 marzo 1980 di cui alla successiva nota *(b)*.

(b) Il D.M. 20 marzo 1980 concerne: «Presentazione da parte delle imprese farmaceutiche di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome».

Art. 10.

(*Soppresso dalla legge di conversione*)

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. —I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, nonché sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, soppresse dalla presente legge. Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 921/1986, n. 53/1987, n. 166/1987, n. 257/1987 e n. 360/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987, n. 100 del 2 maggio 1987, n. 152 del 2 luglio 1987, n. 203 del 1° settembre 1987 e n. 255 del 31 ottobre 1987), recavano lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) è il seguente:

«Art. 12. — La prescrizione di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose è limitata ad un numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri farmaci la prescrizione è limitata ad un numero massimo di tre pezzi per ricetta.

Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustellati o di bollini autoadesivi a lettura e ad annullamento automatici.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture e gabinetti specialistici convenzionati è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del 15% delle tariffe stabilite per le convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il limite minimo di lire mille e massimo di lire quindicimila, arrotondato alle cento lire superiori, per ogni indagine di diagnostica strumentale e di laboratorio. In casi di prestazioni plurime di accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, contenuti in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per il complesso delle prestazioni è fissato in lire quarantamila.

La quota di partecipazione è versata, in regime di assistenza diretta, alle strutture pubbliche e ai convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento ed è comunque esclusa dal rimborso in assistenza indiretta.

È esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.

Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto all'esenzione.

A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza:

a) un'autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 663/1979 (Provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), come modificato dall'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è il seguente:

«Art. 2. — Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convenzione nazionale unica per la disciplina normativa e il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, e al datore di lavoro.

Le eventuali visite di controllo sullo stato d'infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nell'ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 2:

Il testo urgente dell'art. 144 del R.D. n. 1265/1934 (Leggi e regolamenti sanitari di carattere generale) è il seguente:

«Art. 144. — L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Corporazione della chimica (197), tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità di locali, dia affidamento per l'ottima qualità della produzione e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia (198) e iscritta nell'albo professionale (199).

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

È vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente: «A modifica dell'articolo 25, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per l'esercizio 1987. Per le attività a destinazione

vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto prioritariamente del fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai servizi psichiatrici nonché, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, alle esigenze di risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali stessi. È altresì riservata, sugli importi sopraindicati, rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985, di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per piani straordinari triennali finalizzati ad interventi sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonché al completamento della automazione e all'attività dei servizi informativi delle unità sanitarie locali. Per la utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le modalità previste per le attività a destinazione vincolata. Le unità sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare annualmente al Ministero della sanità una relazione sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanità, entro il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi — di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680 per l'esercizio 1987 — da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e dell'esigenza di:

1) mantenimento delle strutture, con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

2) innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità) è il seguente:

«Art. 2. — Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'istituto e può conferire nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a 3 anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia dell'organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati od altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041».

Con riferimento alla nota (g) all'art. 5:

Il testo dei primi cinque commi dell'art. 9 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, come modificato dall'articolo 24-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è il seguente:

«Art. 9. — L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente art. 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere *g), k), m)* e *n)*. Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.

L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre essere chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:

Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 302/1984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) è il seguente:

«Art. 2. — Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 3. — In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilità derivanti dall'esercizio delle attività di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984».

88A0320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,750	1234,750	1234,70	1234,750	1234,75	1234,87	1235 —	1234,750	1234.750	1234.75
Marco germanico	736,540	736,540	737 —	736,540	736,54	736,46	736,380	736,540	736,540	736,54
Franco francese	218,540	218,540	218,30	218,540	218,54	218,50	218,460	218,540	218,540	218.54
Fiorino olandese	656 —	656 —	656 —	656 —	656 —	655,86	655,720	656 —	656 —	656 —
Franco belga	35,255	35,255	35,26	35,255	35,255	35,25	35,257	35,255	35.255	35.25
Lira sterlina	2185,700	2185,700	2187,50	2185,700	2185,70	2185 —	2184,300	2185,700	2185,700	2185,70
Lira irlandese	1957,600	1957,600	1959 —	1957,600	1957,60	1958 —	1958,400	1957,600	1957,600	—
Corona danese	192,570	192,570	192,40	192,570	192,57	192,43	192,300	192,570	192,570	192,57
Dracma	9,228	9,228	9,23	9,228	—	—	9,230	9,228	9,228	—
E.C.U.	1520,500	1520,500	1521,75	1520,500	1520,50	1520,47	1520,450	1520,500	1520,500	1520,50
Dollaro canadese	967,750	967,750	969 —	967,750	967,75	967,62	967,500	967,750	967,750	967,75
Yen giapponese	9,657	9,657	9,67	9,657	9,657	9,65	9,656	9,657	9,657	9,65
Franco svizzero	904,450	904,450	905,10	904,450	904,45	904,40	904,350	904,450	904,450	904,45
Scellino austriaco	104,735	104,735	104,80	104,735	104,735	104,74	104,750	104,735	104,735	104.73
Corona norvegese	193,700	193,700	193,90	193,700	193,70	193,70	193,700	193,700	193,700	193,70
Corona svedese	205,030	205,030	205,15	205,030	205,03	205,01	205 —	205,030	205,030	205,03
FIM	303,270	303,270	303,40	303,270	303,27	303,23	303,200	303,270	303,270	—
Escudo portoghese	8,986	8,986	9 —	8,986	8,986	8,98	8,980	8,986	8,986	8,98
Peseta spagnola	10,845	10,845	10,86	10,845	10,845	10,84	10,845	10,845	10,845	10,84
Dollaro australiano	879 —	879 —	881 —	879 —	879 —	878,50	878 —	879 —	879 —	879 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1234,875
Marco germanico	736,460
Franco francese	218,500
Fiorino olandese	655,860
Franco belga	35,256
Lira sterlina	2185 —
Lira irlandese	1958 —
Corona danese	192,435
Dracma	9,229
E.C.U.	1520,470
Dollaro canadese	967,625
Yen giapponese	9,656
Franco svizzero	904,400
Scellino austriaco	104,742
Corona norvegese	193,700
Corona svedese	205,015
FIM	303,235
Escudo portoghese	8,983
Peseta spagnola	10,845
Dollaro australiano	878,500

Media dei titoli del 29 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	101,250
» 10% » » 1977-92	99,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,575
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,175
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	99,525
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,550
» » » » 1-11-1983/90	103,050
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	103,450
» » » » 18-12-1985/90	100,025
» » » » 1 1-1984/91	103,575
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	103,675
» » » » 18- 2-1986/91	99,625
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,225
» » » » 1- 4-1984/91	102,200
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,125
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,975
» » » » 1- 9-1984/91	101,750
» » » » 1-10-1984/91	101,625
» » » » 1-11-1984/91	101,675
» » » » 1-12-1984/91	100,925
» » » » 1- 1-1985/92	101 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	98,575
» » » » 19- 5-1986/92	97,550
» » » » 18- 6-1986/93	96,100
» » » » 17- 7-1986/93	96 —
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,775
» » » » 1- 2-1985/95	100,050
» » » » 1- 3-1985/95	94,600
» » » » 1- 4-1985/95	94,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,825
» » » » 1- 6-1985/95	93,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,950
» » » » 1- 8-1985/95	95,900
» » » » 1- 9-1985/95	95,900
» » » » 1-10-1985/95	96 —
» » » » 1-11-1985/95	96,300
» » » » 1-12-1985/95	97,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,525
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,850
» » » » 1- 2-1986/96	98,625
» » » » 1- 3-1986/96	96,900
» » » » 1- 4-1986/96	95,200
» » » » 1- 5-1986/96	94,975
» » » » 1- 6-1986/96	95,050
» » » » 1- 7-1986/96	95,250
» » » » 1- 8-1986/96	95,225
» » » » 1- 9-1986/96	95,150
» » » » 1-10-1986/96	95,650
» » » » 1-11-1986/96	95,800
» » » » 1-12-1986/96	97,050
» » » » 1- 1-1987/97	97,625
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 2-1988	100 —
» » » 12,00% 1- 3-1988	99,975
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,550
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,275
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,775
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,175
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,475
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,375
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,200
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,725
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,875
» » » 12,00% 1- 4-1990	104,050
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,200
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,700
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,125
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,675
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 9,25% 1-10-1990	96,025
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	106 —
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,700
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,200
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,050
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	107,150
» » » » 1984/91 11,25%	107,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,725
» » » » 1985/93 9,60%	104,375
» » » » 1985/93 9,75%	105,625
» » » » 1985/93 9,00%	103,125
» » » » 1985/93 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 8,75%	101,650
» » » » 1986/94 6,90%	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M29018

MINISTERO DEL TESORO

N. 20

Corso dei cambi del 1° febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,050	1244,050	1244 —	1244,050	1244,05	1243,87	1243,700	1244,050	1244,050	1244,05
Marco germanico	735,960	735,960	736,35	735,960	735,960	736 —	736,050	735,960	735,960	735,96
Franco francese	218,300	218,300	218,45	218,300	218,30	218,29	218,290	218,300	218,300	218,30
Fiorino olandese	655,520	655,520	655,50	655,520	655,52	655,51	655,500	655,520	655,520	655,52
Franco belga	35,246	35,246	35,22	35,246	35,246	35,24	35,249	35,246	35,246	35,24
Lira sterlina	2190,650	2190,650	2183,50	2190,650	2190,650	2190,07	2189,500	2190,650	2190,650	2190,65
Lira irlandese	1958 —	1958 —	1956 —	1958 —	1958 —	1958,50	1959 —	1958 —	1958 —	—
Corona danese	192,280	192,280	192,35	192,280	192,28	192,28	192,290	192,280	192,280	192,28
Dracma	9,236	9,236	9,23	9,236	—	—	9,232	9,236	9,236	—
E.C.U.	1520,400	1520,400	1520,40	1520,400	1520,40	1520,57	1520,750	1520,400	1520,400	1520,40
Dollaro canadese	976,700	976,700	976 —	976,700	976,70	976,70	976,700	976,700	976,700	976,70
Yen giapponese	9,635	9,635	9,63	9,635	9,635	9,63	9,633	9,635	9,635	9,63
Franco svizzero	900,920	900,920	901 —	900,920	900,92	900,94	900,970	900,920	900,920	900,92
Scellino austriaco	104,652	104,652	104,70	104,652	104,652	104,65	104,665	104,652	104,652	104,65
Corona norvegese	194,810	194,810	194,75	194,810	194,81	194,81	194,820	194,810	194,810	194,80
Corona svedese	205,350	205,350	205,15	205,350	205,350	205,32	205,300	205,350	205,350	205,35
FIM	303,180	303,180	302,75	303,180	303,180	303,21	303,250	303,180	303,180	—
Escudo portoghese	8,988	8,988	9 —	8,988	8,988	8,99	9 —	8,988	8,988	8,98
Peseta spagnola	10,868	10,868	10,87	10,868	10,868	10,86	10,869	10,868	10,868	10,86
Dollaro australiano	884,450	884,450	882,50	884,450	884,45	884,72	885 —	884,450	884,450	884,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1243,875
Manco germanico	736,005
Franco francese	218,295
Fiorino olandese	655,510
Franco belga	35,247
Lira sterlina	2190,075
Lira irlandese	1958,500
Corona danese	192,285
Dracma	9,234
E.C.U.	1520,570
Dollaro canadese	976,700
Yen giapponese	9,634
Franco svizzero	900,945
Scellino austriaco	104,658
Corona norvegese	194,815
Corona svedese	205,325
FIM	303,215
Escudo portoghese	8,994
Peseta spagnola	10,868
Dollaro australiano	884,725

Media dei titoli del 1° febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	101,250
» 10% » » 1977-92	99,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,375
» » » » 1- 6-1984/88	100,400
» » » » 1- 7-1983/88	101,200
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,175
» » » » 1-10-1983/88	101,450
» » » » 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,550
» » » » 1-11-1983/90	103,050
» » » » 18-11-1985/90	100,150
» » » » 1-12-1983/90	103,275
» » » » 18-12-1985/90	100 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 17- 1-1986/91	100,025
» » » » 1- 2-1984/91	103,675
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	102,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,200
» » » » 1- 4-1984/91	102,150
» » » » 1- 5-1984/91	102,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,200
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,975
» » » » 1- 9-1984/91	101,725
» » » » 1-10-1984/91	101,625
» » » » 1-11-1984/91	101,600
» » » » 1-12-1984/91	101 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,950
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	98,525
» » » » 19- 5-1986/92	97,500
» » » » 18- 6-1986/93	95,975
» » » » 17- 7-1986/93	95,950
» » » » 19- 8-1986/93	95,750
» » » » 18- 9-1986/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	100,125
» » » » 1- 3-1985/95	94,575
» » » » 1- 4-1985/95	93,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,875
» » » » 1- 6-1985/95	93,900
» » » » 1- 7-1985/95	95,725
» » » » 1- 8-1985/95	95,825
» » » » 1- 9-1985/95	95,600
» » » » 1-10-1985/95	95,975
» » » » 1-11-1985/95	96,300
» » » » 1-12-1985/95	97,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,425
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,800
» » » » 1- 2-1986/96	98,725
» » » » 1- 3-1986/96	96,925
» » » » 1- 4-1986/96	95,125
» » » » 1- 5-1986/96	94,800
» » » » 1- 6-1986/96	94,925
» » » » 1- 7-1986/96	95,350
» » » » 1- 8-1986/96	95,125
» » » » 1- 9-1986/96	95,050
» » » » 1-10-1986/96	95,575
» » » » 1-11-1986/96	95,750
» » » » 1-12-1986/96	96,900
» » » » 1- 1-1987/97	97,575
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,025
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	102,225
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,950
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,475
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,150
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,850
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,350
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,625
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,800
» » » 9,25% 1-10-1990	96,075
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,800
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,925
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,600
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,925
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,850
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,950
» » » » 1983/90 11,50%	107,250
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	108,775
» » » » 1985/93 9,60%	104,875
» » » » 1985/93 9,75%	105,375
» » » » 1985/93 9,00%	103,300
» » » » 1985/93 8,75%	101,400
» » » » 1986/94 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M01028

MINISTERO DEL TESORO

N. 21

Corso dei cambi del 2 febbraio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,100	1243,100	1243,30	1243,100	1243,10	1243,40	1243,710	1243,100	1243,100	1243,10
Marco germanico	736,130	736,130	736,30	736,130	736,13	736,09	736,050	736,130	736,130	736,14
Franco francese	218,250	218,250	218,20	218,250	218,25	218,23	218,220	218,250	218,250	218,25
Fiorino olandese	655,540	655,540	655,40	655,540	655,54	655,52	655,500	655,540	655,540	655,55
Franco belga	35,239	35,239	35,24	35,239	35,239	35,23	35,230	35,239	35,239	35,23
Lira sterlina	2187,800	2187,800	2188,75	2187,800	2187,80	2187,90	2188,000	2187,800	2187,800	2187,80
Lira irlandese	1957,600	1957,600	1958 —	1957,600	1957,60	1958 —	1958,400	1957,600	1957,600	—
Corona danese	192,470	192,470	192,35	192,470	192,47	192,46	192,450	192,470	192,470	192,46
Dracma	9,227	9,227	9,23	9,227	—	—	9,225	9,227	9,227	—
E.C.U.	1520,050	1520,050	1520 —	1520,050	1520,05	1520,22	1520,400	1520,050	1520,050	1520,05
Dollaro canadese	975,200	975,200	975,50	975,200	975,20	975,55	975,900	975,200	975,200	975,20
Yen giapponese	9,666	9,666	9,67	9,666	9,666	9,66	9,667	9,666	9,666	9,66
Franco svizzero	901,780	901,780	902 —	901,780	901,78	901,76	901,750	901,780	901,780	901,78
Scellino austriaco	104,690	104,690	104,65	104,690	104,69	104,68	104,680	104,690	104,690	104,69
Corona norvegese	194,100	194,100	194,10	194,100	194,10	194,10	194,100	194,100	194,100	194,10
Corona svedese	205,420	205,420	205,30	205,420	205,42	205,30	205,250	205,420	205,420	205,42
FIM	303,050	303,050	303 —	303,050	303,05	303,15	303,250	303,050	303,050	—
Escudo portoghese	8,989	8,989	9 —	8,989	8,989	9 —	9,020	8,989	8,989	8,98
Peseta spagnola	10,873	10,873	10,88	10,873	10,873	10,87	10,873	10,873	10,873	10,87
Dollaro australiano	884,400	884,400	885 —	884,400	884,40	884,40	884,400	884,400	884,400	884,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1243,405
Marco germanico	736,090
Franco francese	218,235
Fiorino olandese	655,520
Franco belga	35,234
Lira sterlina	2187,900
Lira irlandese	1958 —
Corona danese	192,460
Dracma	9,226
E.C.U.	1520,220
Dollaro canadese	975,550
Yen giapponese	9,666
Franco svizzero	901,765
Scellino austriaco	104,685
Corona norvegese	194,100
Corona svedese	205,335
FIM	303,150
Escudo portoghese	9,004
Pesetà spagnola	10,873
Dollaro australiano	884,400

Media dei titoli del 2 febbraio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	101,250
» 10% » » 1977-92	99,300
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	99,875
» » » » 1- 4-1984/88	100,075
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,300
» » » » 1- 9-1983/88	101,225
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	103,075
» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	103,425
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	103,525
» » » » 17- 1-1986/91	100,025
» » » » 1- 2-1984/91	103,625
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,125
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	101,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,975
» » » » 1- 9-1984/91	101,725
» » » » 1-10-1984/91	101,625
» » » » 1-11-1984/91	101,500
» » » » 1-12-1984/91	100,975
» » » » 1- 1-1985/92	100,925
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	98,500
» » » » 19- 5-1986/92	97,450
» » » » 18- 6-1986/93	95,775
» » » » 17- 7-1986/93	95,825
» » » » 19- 8-1986/93	95,650
» » » » 18- 9-1986/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	100,150
» » » » 1- 3-1985/95	94,550
» » » » 1- 4-1985/95	93,725
» » » » 1- 5-1985/95	93,800
» » » » 1- 6-1985/95	93,675
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,550
» » » » 1- 9-1985/95	96,125
» » » » 1-10-1985/95	95,800
» » » » 1-11-1985/95	96,175
» » » » 1-12-1985/95	97,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,650
» » » » 1- 2-1986/96	98,750
» » » » 1- 3-1986/96	96,875
» » » » 1- 4-1986/96	95 —
» » » » 1- 5-1986/96	94,800
» » » » 1- 6-1986/96	94,925
» » » » 1- 7-1986/96	95,225
» » » » 1- 8-1986/96	94,975
» » » » 1- 9-1986/96	95,129
» » » » 1-10-1986/96	95,450
» » » » 1-11-1986/96	95,575
» » » » 1-12-1986/96	96,800
» » » » 1- 1-1987/97	97,525
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 3-1988	100,025
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,825
» » » 12,50% 1- 7-1988	101,200
» » » 12,50% 1-10-1988	101,875
» » » 12,50% 1-11-1988	102,275
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,100
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,275
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,650
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,225
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,425
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,875
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,875
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,200
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,825
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,025
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,850
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,800
» » » 9,25% 1-10-1990	96,100
» » » 9,25% 1-11-1990	96,200
» » » 9,25% 1-12-1990	96,775
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,375
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,800
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,875
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,625
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,750
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	107
» » » » 1984/91 11,25%	107,950
» » » » 1984/92 10.50%	108,525
» » » » 1985/93 9,60%	105,125
» » » » 1985/93 9,75%	105,325
» » » » 1985/93 9,00%	103 —
» » » » 1985/93 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M02028

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Finnat - Fiduciaria per azioni» in Roma, ad esercitare attività fiduciaria

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministrò di grazia e giustizia con decreto 26 gennaio 1988 ha autorizzato la società «Finnat - Fiduciaria per azioni», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A0385

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 4ª Nuova moda Levante, che avrà luogo a Bari dal 25 febbraio 1988 al 29 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Tecnorama ufficio, che avrà luogo a Bari dall'11 febbraio 1988 al 15 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 12ª Mostra mercato nazionale coniglicoltura - Momec, che avrà luogo a Piacenza dal 12 febbraio 1988 al 14 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 27° Flormart, che avrà luogo a Padova dal 19 febbraio 1988 al 21 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Gold Italia '88, che avrà luogo a Milano dal 19 febbraio 1988 al 22 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef primavera 1988, che avrà luogo a Milano dal 19 febbraio 1988 al 22 febbraio 1988.

88A0236

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Calzaturificio Tirreno* di Cecina (Livorno), fallita in data 10 dicembre 1985:
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Tramet* di Livorno, fallita in data 16 aprile 1986:
periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *Nuova Itam* di Monte San Savino (Arezzo), fallita in data 3 aprile 1986:
periodo: dal 5 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

4) *S.n.c. Confezioni Silvana*, sede legale Montaione, stabilimenti di Montaione e Gambassi (Firenze):
periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *Ala confezioni* di Arezzo, fallita in data 15 febbraio 1985:
periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Intercantieri*, sede in Viareggio (Lucca) e cantiere di Viareggio:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 7 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 settembre 1987, p. 6.

7) *S.p.a. Intercantieri*, sede Viareggio (Lucca) e cantiere di Viareggio, fallita in data 8 maggio 1987:
periodo: dall'8 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *Doreal* di Castelfiorentino (Firenze):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 1° dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Vega confezioni* di Arezzo, fallita in data 4 luglio 1985:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Industria laterizi Valdiperga* di Castellina Marittima (Pisa), fallita in data 30 settembre 1986:
periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *Consorzio delle coop.ve produttrici del Monte Amiata*, sede legale in S. Fiore, stabilimento di Bagnore (Grosseto), centro consortile suini in località «La Valle» a Piancastagnaio (Siena):
periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 17 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 19 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

12) *Salvatori macchine marmo S.p.a.* di Serravezza (Lucca), località Querceta, fallita in data 12 settembre 1985:
periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 24 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Raffaello* di Migliarino Pisano, comune di Vecchiano (Pisa), fallita in data 19 novembre 1985:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Italso* di Livorno:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987:
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Valuna solettificio* di Certaldo (Firenze):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *C.E.V. - Coop.va empolese vetrai* di Empoli (Firenze):

periodo: dal 25 novembre 1986 al 30 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *C.E.V. - Coop.va empolese vetrai* di Empoli (Firenze), fallita il 4 febbraio 1986:

periodo: dal 31 marzo 1987 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tmci Padovan*, con sede legale in Conegliano (Treviso) e stabilimenti in Conegliano (Treviso) e Colle Umberto (Treviso):

periodo: dal 27 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Tmci Padovan*, con sede legale in Conegliano (Treviso) e stabilimenti in Conegliano (Treviso) e Colle Umberto (Treviso):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. General pavimenti di L. Girardi & C.*, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. General pavimenti di L. Girardi & C.*, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso):

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *Ditta Fornace da laterizi Alfredo Cavasin*, con sede e stabilimento in Salzano (Venezia):

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 1° agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Vetropiave*, con sede e stabilimento in S. Polo di Piave (Treviso):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Vetropiave*, con sede e stabilimento in S. Polo di Piave (Treviso):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Bortolaso*, con sede e stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Bortolaso*, con sede e stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 3 novembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. T.R.T.*, con sede e stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. T.R.T.*, con sede e stabilimento in San Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 27 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Caffaro*, con sede legale in Milano e stabilimento in Adria (Rovigo):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Metalmetron*, con sede e stabilimento in Savona:

periodo: dal 1° marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Metalmetron*, con sede e stabilimento in Savona:

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Sapin - Cantieri* presso Fincantieri, con sede in Genova e stabilimento in Sestri Ponente (Genova):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 20 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Selom - Esercizio lavanderie, opifici, magazzini*, con sede e stabilimento in Genova:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Termomeccanica italiana*, con sede in La Spezia e stabilimenti in Arzignano (Vicenza) e La Spezia:

periodo: dal 9 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Umili*, con sede legale e stabilimento in S. Stefano Magra (La Spezia) località Prelli:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
1° decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 3 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Calisti Angelo* di Donoratico (Livorno), fallita in data 13 febbraio 1987:

periodo: dal 13 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Calzaturificio Rangoni* di Firenze:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Calzaturificio Renal* di Cerreto Guidi, frazione Lazzaretto:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *Cecchi cucine N.G.* di Casola d'Elsa (Siena);

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *Cecchi cucine N.G.* di Casola d'Elsa (Siena);

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Colorificio Cover* di Altopascio (Lucca):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Colorificio Cover* di Altopascio (Lucca):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 31 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *Cucine Zani S.p.a.* di Poggibonsi (Siena):

periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *F.lli Franchi S.p.a.*, sede legale in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia:

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *F.lli Franchi S.p.a.*, sede legale in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987 dal 5 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Irplast*, sede e stabilimento in Capraia e Limite, frazione Limite sull'Arno (Firenze):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Lube* di Cerreto Guidi (Firenze):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Rainstop* di Chiesina Uzzanese (Pistoia):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Signoria di Salmeri & C.* di Firenze:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. M.I.M. mobili*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 1° ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. M.I.M. mobili*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 2 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 2 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *Ditta Giovanni Mencarelli*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sogo - Industria articoli tecnici in gomma*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 2 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Tuttopanella*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 9 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Tuttopanella*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 9 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tr.E.Al.T.* di San Benedetto Val di Sambro (Bologna):

periodo: dal 21 aprile 1987 al 29 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Tr.E.Al.T.* di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), fallita il 30 giugno 1987:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Tr.E.Al.T.* di San Benedetto Val di Sambro (Bologna), fallita il 30 giugno 1987:

periodo: dal 1° novembre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Officine Adige* di Verona (ex *Officine Carenzi*), con sede in Piacenza:

periodo: dal 25 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Minganti* (già *Minganti sistemi di produzione)*, con sede in Bologna:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Minganti* (già *Minganti sistemi di produzione)*, con sede in Bologna:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

7) *Graficoop a r.l.* di Bologna:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Formificio forlivese* di Forlì:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Formificio forlivese* di Forlì:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

10) *Edilcea - Società coop. a r.l.* (già *Cooperativa Edilfer)*, con sede in Modena:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Dryton*, con sede in Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 25 maggio 1987;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. C.F.M. - Cooperativa fabbri meccanici ed affini* di Modena;

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: no.

13) *C.E.I. Ferrara - Cooperativa edili impiantisti a.r.l.*, con sede legale in Chiesuol del Fosso (Ferrara) ed unità produttive di: Ferrara, S. M. Codifiume (Ferrara), Bondeno (Ferrara), Copparo (Ferrara):

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 31 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Bignozzi* di Bondeno (Ferrara):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Bignozzi* di Bondenò (Ferrara):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 1° dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Superbox* (Gruppo Metalbox), con sede in Parma e stabilimento in Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Superbox Meridionale*, ex *I.M.M.*, con sede in Parma e stabilimento in Giuliano (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 6 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.a.s. Forplast di Ori Primo*, con sede in Formignana (Ferrara):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Scic* di Parma, frazione Viarolo:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Maxed* di Castellarano (Reggio Emilia):

periodo: dal 1° agosto 1983 al 31 settembre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Alex confezioni tessili* di Riccione (Forlì):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Alex confezioni tessili* di Riccione (Forlì):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino, stabilimento di Giaveno (Torino) e uffici di Torino:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1981: dal 20 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino, stabilimento di Giaveno (Torino) e uffici di Torino:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 16 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1981: dal 20 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Carello industriale* dal 1° novembre 1986 *Carello S.p.a.*, con sede in Torino e stabilimenti di Borgaretto (Torino) e Torino:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Carello industriale* dal 1° novembre 1986 *Carello S.p.a.*, con sede in Torino e stabilimenti di Borgaretto (Torino) e Torino:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Carello industriale* dal 1° novembre 1986 *Carello S.p.a.*, con sede in Torino e stabilimenti di Borgaretto (Torino) e Torino:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Paramatti vernici*, con sede in Greggio (Vercelli) e stabilimento di Greggio (Vercelli):

periodo: dal 21 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: fallimento in data 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Roma e stabilimento di Serravalle Sesia (Vercelli):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 14 giugno 1982;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1987, punto 2, n. 9102.

8) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 1° maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Pons & Cantamessa*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Pons & Cantamessa*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 maggio 1986 all'11 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 12 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cometto*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cometto industriale*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e stabilimento di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Falcom*, con sede in San Defendente di Cervasca (Cuneo) e stabilimento di San Defendente di Cervasca (Cuneo):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *Soc. Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Vignole olearia*, con sede in Vignole Borbera (Alessandria) e stabilimento di Vignole Borbera (Alessandria):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Industria precompressi vibrati*, con sede in Torino e stabilimento di Chivasso (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Lexiapel di E. Lanzetti & C.*, con sede in Lesa (Novara) e stabilimento di Lesa (Novara):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.n.c. Lexiapel di E. Lanzetti & C.*, con sede in Lesa (Novara) e stabilimento di Lesa (Novara):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: fallimento in data 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 24 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301 79.

24) *S.p.a. Margaritelli ferroviaria*, con sede in Rodallo di Caluso (Torino), stabilimento di Rodallo di Caluso (Torino):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramica Kosmos* di Medolla (Modena):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Intermotor* (Gruppo Lombardini), con sede in Rieti e stabilimento in Gualtieri (Reggio Emilia):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Balmar di Ballotta M. & C.* di Borgo Tossignano (Bologna):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *Coop. costruttori - Cooperativa a r.l.*, con sede in Argenta (Ferrara) e stabilimento in Felisatti di Ferrara:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Brevetti Gabbiani costruzioni meccaniche* di Podenzano (Piacenza), fallita il 6 settembre 1986:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 28 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Mape* di Bazzano (Bologna):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: no.

7) *S.a. Fratelli Mattioli di Pietro Danilo, Giancarlo*, con sede in Modena, fallita il 28 ottobre 1986:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 28 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Co-Therm* di Bologna, fallita il 28 giugno 1985:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 28 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Ducati energia* di Bologna:

periodo: dal 30 settembre 1987 al 2 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Artilegno* di Riccione (Forlì), fallita il 16 gennaio 1986:

periodo: dal 20 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Calzaturificio Caiman* di San Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Hatù Ico*, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna ed Ascoli Piceno:

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione e riconversione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Lollini* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 17 ottobre 1985:

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 17 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Madil - Lanificio Piero Magnaghi* di Milano:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 18 agosto 1987, n. 009401.

2) *S.r.l. Du-Lac* di Brunello (Varese):

periodo: dal 3 maggio 1987 al 30 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Imap - Industria manufatti artistici porcellane*, con sede in Milano e stabilimento in Usmate (Milano), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.r.l. Cair* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 6 febbraio 1986:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 6 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.r.l. Italstyle* di Ghedi (Brescia), fallita il 13 marzo 1986:

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 13 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.a.s. Officine Fabio Panigalli* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 5 aprile 1985:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 5 aprile 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 5 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.n.c. Fratelli Pavan di Pavan Sergio & C.* di Meda (Milano), fallita l'11 luglio 1986:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dall'11 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.r.l. Bani* di Milano, fallita il 27 maggio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.r.l. Castiglioni* di Nerviano (Milano):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 2 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Conceria Conti* di Urgnano (Bergamo):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Delta-Ti* di Milano, fallita il 18 settembre 1984:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 18 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Texarco* di Arconate (Milano), fallita il 20 febbraio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988:
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 3 novembre 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. I.C.I. - Industria calzature italiane* di Cassolnovo (Pavia), fallita il 23 dicembre 1986:

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Italcavit* di Bregnano (Como), fallita il 28 novembre 1984:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Italcavit* di Bregnano (Como), fallita il 28 novembre 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 28 novembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *Ditta ind. Maglificio Morgan* di Magugliani Carlo di Busto Arsizio (Varese), fallita il 24 novembre 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 24 novembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 24 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Ambrogio Ratti & C.*, con sede in Milano e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Beinate (Milano), fallita il 24 febbraio 1987:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. F.A.R.R.* di Rescaldina (Milano), fallita il 22 novembre 1984:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 22 novembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. Rabuffetti* di Legnano (Milano), fallita il 7 maggio 1985:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 7 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.a.s. Maglificio Giani di Giani Giancarlo & C.* di Cassano Magnago (Varese), fallita il 12 aprile 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.a.s. Maglificio Giani di Giani Giancarlo & C.* di Cassano Magnago (Varese), fallita il 12 aprile 1985:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori*, che dal 1° gennaio 1987 è divenuta *S.p.a. Sanitari Pozzi Ginori*, sede centrale di Vimodrone (Milano), compresa S.p.a. Finanziaria Pozzi Ginori - Direzione funzionali e servizi centrali della sede di Vimodrone (Milano), unità di Milano S. Cristoforo, Gattinaro (Vercelli), Gaeta (Latina) e Fiume Veneto (Pordenone):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, sede operativa di Vimodrone (Milano), unità di Milano-Lambrate, Laveno Ponte (Varese), Sesto Fiorentino (Firenze), e Chieti:

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, con sede in Roma, stabilimenti di Battipaglia (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e S. Maria Capua Vetere (Caserta):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti), stabilimento di Aversa (Caserta):

periodo: dal 15 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti), stabilimento di Aversa (Caserta):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 2 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Valsella Meccanotecnica*, con sede in Castenedolo (Brescia), stabilimento di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 20 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Precompressi Fa.Del.Ma.*, con sede in Telese (Benevento), stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 1° novembre 1986 al 2 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. Calzaturificio Genchi*, con sede in Grumo Nevano (Napoli), stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. Calzaturificio Genchi*, con sede in Grumo Nevano (Napoli), stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. S.I.P.A. - Soc. industr. prefabbricati armati*, con sede in Benevento, stabilimento di Benevento:

periodo: dal 2 febbraio 1987 al 2 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. S.I.P.A. - Soc. industr. prefabbricati armati*, con sede in Benevento, stabilimento di Benevento:

periodo: dal 3 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Marmifera del Matese*, con sede in Napoli, stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 9 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. S.T.I.L.T.E.*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. S.T.I.L.T.E.*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 18 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 20 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli), stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli), stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Sidersud - Ind. lavorazione latta ed affini*, con sede in Napoli, stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno):

periodo: dal 6 maggio 1987 al 6 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 9 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. De Risi sud*, con sede in Napoli, stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Fami*, con sede in Caserta, stabilimento di Caserta:

periodo: dal 12 febbraio 1987 al 9 agosto 1987;
causale: fallimento in data 12 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 12 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge 301/79.

18) *S.r.l. Fami*, con sede in Caserta, stabilimento di Caserta:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 12 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 12 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 legge 301/79.

19) *S.p.a. De Risi Erasmo*, con sede in Napoli, stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. De Risi Erasmo*, con sede in Napoli, stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Calzaturificio Salvetti*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Calzaturificio Salvetti*, con sede in Napoli, stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 aprile 1987 al 24 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *Cisa*, con sede in Maddaloni (Caserta), stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1980: dal 1° marzo 1980;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 16 dicembre 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Baioni* di Monteporzio (Pesaro):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Baioni* di Monteporzio (Pesaro):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Calzaturificio Stildevis* di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Camoes dei F.lli Montenovo e Splendiani* di Ripatransone (Ascoli Piceno):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Cittadini & Prosperi* di Ascoli Piceno, fallita il 27 novembre 1985:

periodo: dal 27 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

6) *S.a.s. Cittadini & Prosperi* di Ascoli Piceno, fallita il 27 novembre 1985:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

7) *S.a.s. Cittadini & Prosperi* di Ascoli Piceno, fallita il 27 novembre 1985:

periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

8) *S.r.l. Mobilificio F.lli Bracaccini* di Appignano (Macerata), fallita il 17 marzo 1987:

periodo: dal 17 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 17 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
(escluse unità licenziate data antecedente il fallimento) legge n. 301/1979.

9) *S.n.c. Pierfederici - Gasparini & Manghelli fornace-laterizi*, con sede in Orciano (Pesaro):

periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.n.c. Pierfederici - Gasparini & Manghelli fornace-laterizi*, con sede in Orciano (Pesaro):

periodo: dall'8 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Raffaele Giardini* di S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 13 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Geri uomo*, con sede in Palermo:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986,
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Geri uomo*, con sede in Palermo:

periodo: dal 27 giugno 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Bono sud*, con sede e stabilimento in Palermo:

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 15 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Bono sud*, con sede e stabilimento in Palermo:

periodo: dal 16 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento in Spadafora (Messina):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Sicilpak*, con sede in Messina e stabilimento in Spadafora (Messina):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento in Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Moi Moschella*, con sede in Messina e stabilimento in Villafranca Tirrena (Messina):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Siciltermica*, con sede in Giammoro - Pace del Mela (Messina):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 4 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Siciltermica*, con sede in Giammoro - Pace del Mela (Messina):

periodo: dal 5 novembre 1986 al 3 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

22) *Pastore Angelo*, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

23) *Pastore Angelo*, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 20 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montorio di Narni (Terni):

periodo: dall'8 febbraio 1987 al 7 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montorio di Narni (Terni):

periodo: dall'8 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

26) Ditta individuale *Franc' Simonel*, con sede e stabilimento in Gubbio (Perugia), fallita in data 27 marzo 1987:

periodo: dal 27 marzo 1987 al 26 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 27 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

27) *S.p.a. So.Ge.Ma.*, con sede legale e stabilimento in Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede e stabilimento in Foligno (Perugia):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 1° settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede e stabilimento in Foligno (Perugia):

periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Maglificio di Perugia*, con sede in Corciano, stabilimenti in Corciano (Perugia), Valfabbrica (Perugia) e Borghetto di Tuoro sul Trasimeno:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Il Pantalonificio di Perugia*, con sede legale e stabilimento in Perugia, frazione Colombella:

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Colussi Perugia*, con sede legale e stabilimento in Petrignano d'Assisi (Perugia):

periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Colussi Perugia*, con sede legale e stabilimento in Petrignano d'Assisi (Perugia):

periodo: dal 16 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 17 novembre 1986.

34) *S.p.a. Cucirini internazionale*, con sede in Ferrandina (Matera):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riconversione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 30 settembre 1987, numero progressivo 9434, numero d'ordine 40.

35) *S.p.a. Cucirini internazionale*, con sede in Ferrandina (Matera):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: riconversione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 30 settembre 1987, numero progressivo 9434, numero d'ordine 41.

36) *S.p.a. Cucirini internazionale*, con sede in Ferrandina (Matera):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Cucirini internazionale*, con sede in Ferrandina (Matera):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 settembre 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Indemi*, dal 1° ottobre 1987 *Nuova Indemi*, con stabilimento in Foggia:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Indemi*, dal 1° ottobre 1987 *Nuova Indemi*, con stabilimento in Foggia:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Inter-Co*, di Bari, fallita il 2 marzo 1987:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

41) *S.r.l. Paiano Giuseppe*, di Maglie (Lecce):

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche*, stabilimento di S. Severo (Foggia):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Tecno Plast sud* di Lecce, fallita il 5 dicembre 1986:

periodo: dal 5 dicembre 1986 al 6 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

44) *S.r.l. Tecno Plast sud* di Lecce, fallita il 5 dicembre 1986:

periodo: dal 7 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 5 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

45) *Vianini Industria S.p.a.*, sede di Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 2 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

46) *Ditta individuale Vitellio Luigi ricamificio* di Nardò (Lecce):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Ilcam legno*, sede in Manzano (Udine), stabilimenti e uffici di Manzano (Udine) e Cormons (Gorizia):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 6 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Ilcam legno*, sede in Manzano (Udine), stabilimenti e uffici di Manzano (Udine) e Cormons (Gorizia):

periodo: dal 7 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.a.s. Renato Protto di Patrizia Protto* di Udine, fallita in data 2 aprile 1987:

periodo: dal 2 aprile 1987 al 2 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

50) *S.a.s. Renato Protto di Patrizia Protto* di Udine, fallita in data 2 aprile 1987:

periodo: dal 3 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

51) *S.r.l. Ridel*, di Majano (Udine):

periodo: dal 16 febbraio 1987 al 16 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Scheidle*, con sede e stabilimento in Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 23 marzo 1987 al 22 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Scheidle*, con sede e stabilimento in Chiusa (Bolzano):

periodo: dal 23 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Sogecar*, di Ospedaletto (Trento):

periodo: dal 2 agosto 1986 al 4 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 agosto 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Sogecar* di Ospedaletto (Trento), fallita in data 5 febbraio 1987:

periodo: dal 5 febbraio 1987 al 5 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

56) *S.r.l. Sogecar* di Ospedaletto (Trento), fallita in data 5 febbraio 1987:

periodo: dal 6 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dal 2 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/1979.

57) *S.p.a. Trento legno*, con sede in Lavis (Trento):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Core*, sede in Reggio Calabria:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9405 del 18 agosto 1987.

59) *S.p.a. Core*, dal 6 luglio 1987 *S.p.a.Teplamed*, con sede in Reggio Calabria:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9405 del 18 agosto 1987.

60) *S.p.a. Marlane*, con sede e stabilimento in Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1982: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: no.

61) *S.p.a. Marlane*, con sede e stabilimento in Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1982: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: no.

62) *S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa*, con sede in Montesilvano (Pescara), stabilimenti di Atri e Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

63) *S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa*, con sede in Montesilvano (Pescara), stabilimenti di Atri e Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo*, sede in Montesilvano (Pescara), stabilimenti in Montesilvano (Pescara), Filottrano (Ancona) e Terontola (Arezzo):

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

65) *S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo*, sede in Montesilvano (Pescara), stabilimenti in Montesilvano (Pescara), Filottrano (Ancona) e Terontola (Arezzo):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

66) *S.r.l. Iamar*, con sede in Teramo:

periodo: dall'8 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

67) *S.r.l. Iamar*, con sede in Teramo:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 6 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Sicap Sangiorgio*, sede Porto Sangiorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Bellante (Teramo):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Sicap Sangiorgio*, sede Porto Sangiorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Bellante (Teramo):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. La Metalli industriale*, stabilimento di Villa Carcina (Brescia):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Isotta Fraschini motori* (già *Isotta Fraschini*), sede Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 1° aprile 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Standa*, sede in Rozzano (Milano) e unità nazionali:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Chimica Ferrandina*, sede ed uffici di San Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ferrandina (Matera), in liquidazione:

periodo: dal 2 agosto 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. I.C.B. - Industria confezioni Belluno*, sede e stabilimento località Mier (Belluno):

periodo: dal 2 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 2 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Lanerossi*, di Schio (Vicenza) e unità di Schio, Piovene, Rocchetta, Marano Vicentino, Torrebelvicino (Vicenza) e Vicenza:

periodo: dal 18 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Birra Peroni industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Mira Lanza*, di Genova, stabilimento di Mesa di Pontinia (Latina):

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
prima concessione: dall'11 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A0306

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Salmieri in data 22 maggio 1964, rep. 24271, reg. soc. 2871 del tribunale di Taranto;

società cooperativa mista Coopsetra a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 14 luglio 1978, rep. 164366, reg. soc. 4906 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Torre a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Torricella in data 25 maggio 1974, rep. 572, reg. soc. 4076 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Miriam a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 3 dicembre 1973, rep. 156777, reg. soc. 3979 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Primavera 72 a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Sebastio in data 14 maggio 1974, rep. 12856, reg. soc. 4047 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Omega a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Sebastio in data 5 giugno 1973, rep. 11979, reg. soc. 3722 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Val Gardena a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 11 aprile 1978, rep. 164038, reg. soc. 4871 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Pascoli a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 28 novembre 1973, rep. 156753, reg. soc. 3972 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Lo Smeraldo a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 28 marzo 1974, rep. 137450, reg. soc. 4010 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Tullia a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Torricella in data 28 ottobre 1974, rep. 929, reg. soc. 4151 del tribunale di Taranto;

società cooperativa di pesca Ionio-Meridionale a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 17 ottobre 1980, rep. 198999, reg. soc. 5446 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Ancora a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 23 novembre 1978, rep. 25933, reg. soc. 4977 del tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo Poker a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 22 aprile 1976, rep. 60925, reg. soc. 4446 del tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo A.Be.Se. per l'acquisto di beni di consumo e Servizi a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 2 luglio 1976, rep. 22864, reg. soc. 4503 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Jonica fragagnanese a r.l., con sede in Fragagnano (Taranto), costituita per rogito Di Iorio in data 27 maggio 1972, rep. 38294, reg. soc. 3510 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Housegarden a r.l., con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Troise in data 4 agosto 1975, rep. 22050, reg. soc. 4392 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia A.L.G. a r.l., con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito Mobilio in data 24 gennaio 1975, rep. 59698, reg. soc. 4177 del tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro Edilmoviter a r.l., con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Panetta in data 16 gennaio 1981, rep. 887, reg. soc. 5575 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia La Montemesolina a r.l., con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 20 dicembre 1975, rep. 112935, reg. soc. 4360 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., con sede in Mottola (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 6 dicembre 1973, rep. 30412, reg. soc. 3923 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia A. De Gasperi a r.l., con sede in Palagiano (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 9 dicembre 1974, rep. 192733, reg. soc. 4164 del tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 12 novembre 1973, rep. 156668, reg. soc. 3966 del tribunale di Taranto.

88A0237

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI** Libreria MARZOLI Via B. Spaventa, 18
- **L'AQUILA** Libreria FANTINI Piazza del Duomo, 59
- **PESCARA** Libreria COSTANTINI Corso V. Emanuele, 146
- **TERAMO** Libreria IPOTESI Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA** Cartolibreria Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA** Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO** Libreria G. MAURO Corso Mazzini, 89
- **COSENZA** Libreria DOMUS Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)** Ag. Distr. Giornali LORENZANO G. Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA** Libreria S. LABATE Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)** Rivendita generi Monopolio LEOPOLDO MICO Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)** Libreria AMATO ANTONIO Via dei Goti, 4
- **AVELLINO** Libreria CESA Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO** Libreria MASONE NICOLA Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA** Libreria CROCE Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)** Libreria RONDINELLA Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)** Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)** Libreria CRISCUOLO Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)** Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE Piazza Municipio
- **SALERNO** Libreria INTERNAZIONALE Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)** Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI di Laura Zagatti Via Matteotti, 36/B
- **CERVIA (Ravenna)** Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO Corso Mazzini, 36
- **FERRARA** Libreria TADDEI Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ** Libreria CAPPELLI Corso della Repubblica, 54; Libreria MODERNA Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA** Libreria LA GOLIARDICA Via Emilia Centro, 210
- **PARMA** Libreria FIACCADORI Via al Duomo
- **PIACENZA** Tip. DEL MAINO Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA** Libreria MODERNISSIMA Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA** Libreria MODERNA Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)** Libreria CAIMI DUE Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA** Libreria ANTONINI Via Mazzini, 16
- **PORDENONE** Libreria MINERVA Piazza XX Settembre
- **TRIESTE** Libreria ITALO SVEVO Corso Italia, 9/F; Libreria TERGESTE s.a.s. Piazza della Borsa, 15
- **UDINE** Cartolibreria «UNIVERSITAS» Via Pracchiuso, 19; Libreria BENEDETTI Via Mercatovecchio, 13; Libreria TARANTOLA Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)** Ed. BATTAGLIA GIORGIA Via Mascagni
- **FROSINONE** Libreria CATALDI Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- **LATINA** Libreria LA FORENSE Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)** Edicola di CIANFANELLI A. & C. Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI** Libreria CENTRALE Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA** AGENZIA 3A Via Aureliana, 59; Libreria DEI CONGRESSI Viale Civiltà del Lavoro, 124; Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma Piazzale Clodio; Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA Via Santa Maria Maggiore, 121
- **SORA (Frosinone)** Libreria DI MICCO UMBERTO Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)** Cartolibreria MANNELLI di Rosarita Sabatini Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)** Cartolibreria MANCINI DUILIO Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO** Libreria BENEDETTI Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA** Libreria ORLICH Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA** Libreria CENTRALE Via Colli, 5
- **SAVONA** Libreria G.B. MONETA di Schiavi Mario Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)** Cartolibreria GRAN PARADISO Via Valera, 23
- **BERGAMO** Libreria LORENZELLI Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA** Libreria QUERINIANA Via Trieste, 13
- **COMO** Libreria NANI Via Cairoli, 14
- **CREMONA** Ditta I.C.A. Piazza Gallina, 3
- **MANTOVA** Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c. Corso Umberto I, 32
- **PAVIA** Libreria TICINUM Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO** Libreria ALESSO Via dei Caimi, 14
- **VARESE** Libreria F.lli VERONI di Veroni Aldo e C. Via Robbioni, 5

MARCHE

- **ANCONA** Libreria FOGOLA Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO** Libreria MASSIMI Corso V. Emanuele, 23; Libreria PROPERI Corso Mazzini, 188
- **MACERATA** Libreria MORICHETTA Piazza Annessione, 1; Libreria TOMASSETTI Corso della Repubblica, 11
- **PESARO** Libreria SEMPRUCCI Corso XI Settembre, 6
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** Libreria ALBERTINI Via Risorgimento, 33

MOLISE

- **CAMPOBASSO** Libreria DI E.M. Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA** Libreria PATRIARCA Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA** Libreria BERTOLOTTI Corso Roma, 122; Libreria BOFFI Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)** Casa Editrice ICAP Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI** Ditta I.C.A. Via De Rolandis
- **BIELLA (Vercelli)** Libreria GIOVANNACCI Via Italia, 6
- **CUNEO** Casa Editrice ICAP Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA** GALLERIA DEL LIBRO Corso Garibaldi, 10
- **TORINO** Casa Editrice ICAP Via Monte di Pietà, 20
- **VERCELLI** Ditta I.C.A. Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)** JOLLY CART di Lorusso A. & C. Corso V. Emanuele, 65
- **BARI** Libreria ATHENA Via M. di Montrone, 86; Libreria Franco Milella Viale della Repubblica, 16/B
- **BRINDISI** Libreria PIAZZO Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA** Libreria PATIERNO Portici Via Dante, 21
- **LECCE** Libreria MILELLA Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)** IL PAPIRO - Rivendita giornali Corso Manfredi, 126
- **TARANTO** Libreria FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)** Libreria LOBRANO Via Sassari, 65
- **CAGLIARI** Libreria DESSÌ Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO** Libreria Centro didattico NOVECENTO Via Manzoni, 35
- **ORISTANO** Libreria SANNA GIUSEPPE Via del Ricovero, 70
- **SASSARI** MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO** Libreria L'AZIENDA Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA** Libreria SCIASCIA Corso Umberto I, 36
- **CATANIA** ENRICO ARLIA Rappresentanze editoriali Via V. Emanuele, 62; Libreria GARGIULO Via F. Riso, 56/58; Libreria LA PAGLIA Via Etnea, 393/395
- **ENNA** Libreria BUSCEMI G. B. Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)** Cartolibreria MILIOTO ANTONINO Via Roma, 60
- **MESSINA** Libreria O.S.P.E. Piazza Cairoli, isol. 221
- **PALERMO** Libreria FLACCOVIO DARIO Via Ausonia, 70/74; Libreria FLACCOVIO LICAF Piazza Don Bosco, 3; Libreria FLACCOVIO S.F. Piazza V. E. Orlando 15/16
- **RAGUSA** Libreria DANTE Piazza Libertà
- **SIRACUSA** Libreria CASA DEL LIBRO Via Maestranza, 22
- **TRAPANI** Libreria GALLI Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO** Libreria PELLEGRINI Via Cavour, 42
- **GROSSETO** Libreria SIGNORELLI Corso Carducci, 9
- **LIVORNO** Editore BELFORTE Via Grande, 91
- **LUCCA** Libreria BARONI Via Fillungo, 43; Libreria Prof.le SESTANTE Via Montanara, 9
- **MASSA** Libreria VORTUS Galleria L. Da Vinci, 27
- **PISA** Libreria VALLERINI Via dei Mille, 13
- **PISTOIA** Libreria TURELLI Via Macallè, 37
- **SIENA** Libreria TICCI Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO** Libreria EUROPA Corso Italia, 6
- **TRENTO** Libreria DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)** Nuova Libreria LUNA Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA** Libreria SIMONELLI Corso Vannucci, 82
- **TERNI** Libreria ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA** Libreria MINERVA Via dei Tillier, 34

VENETO

- **BELLUNO** Libreria BENETTA Piazza dei Martiri, 37
- **PADOVA** Libreria DRAGHI - RANDI Via Cavour, 17
- **ROVIGO** Libreria PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO** Libreria CANOVA Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA** Libreria GOLDONI Calle Goldoni 4511
- **VERONA** Libreria GHELFI & BARBATO Via Mazzini, 21; Libreria GIURIDICA Via della Costa, 5
- **VICENZA** Libreria GALLA Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
annuale	L.	105.000
semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:*		
annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221